Codice A1814B
D.D. 12 ottobre 2021, n. 2917
Autorizzazione idraulica n° 1774 per eseguire lavori di manutenzione idraulica con ripristino della sezione utile di deflusso del rio Val Bonina in Comune di Mombercelli(AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).

ATTO DD 2917/A1814B/2021 DEL 12/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1774 per eseguire lavori di manutenzione idraulica con ripristino della sezione utile di deflusso del rio Val Bonina in Comune di Mombercelli(AT). Richiedente: Comune di Mombercelli (AT).

Con nota prot. n°4367 del 06/10/2021 (ns. prot. n° 46514/A1814B in pari data) il Dott. Ferrero Ivan in qualità di Sindaco protempore del Comune di Mombercelli (AT) con sede e domicilio legale in Piazza Vittorio Alfieri n° 2, CAP 14047, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00206070054, ha presentato istanza volta ad ottenere una nuova autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 per eseguire un intervento di manutenzione idraulica del rio Val Bonina con asportazione del materiale sedimentato su un tratto di circa ml. 250,00, peraltro già compreso nel progetto relativo ai lavori di “ripristino della sezione idraulica e canalizzazione del rio Val Bonina”, autorizzato sotto l’aspetto idraulico con Determinazione Dirigenziale n° 1146 del 24/04/2020 la cui validità risulta scaduta il 24/04/2021 .

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio di Ingegneria – Villero,*omissis* ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell’intervento di che trattasi, ovvero Relazione tecnica illustrativa, relazione idraulica, documentazione fotografica, cartografia, stralcio del carta tecnica regionale, stralcio mappa catastale, planimetria generale, sezione trasversale e documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.

L’intervento in progetto consiste nel miglioramento della sezione idraulica utile di deflusso su un tratto di ml. 250 del rio con rimozione del materiale terroso depositato in alveo per una profondità di circa cm. 30 oltre a riprofilatura delle sponde .

Poiché gli interventi interferiscono con il corso d’acqua denominato rio Val Bonina, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 40, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, “Testo unico sulle opere idrauliche”.

Nel mese di ottobre è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Val Bonina.

Ritenuto che il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo in autorizzazione, rientri tra le attività di manutenzione idraulica, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Mombercelli avente sede e domicilio legale in Piazza Vittorio Alfieri n° 2, 14047 – Mombercelli (AT), Codice Fiscale e Partita IVA n° 00206070054, ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica per ripristino della sezione utile di deflusso del rio Val Bonina, secondo le caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che restano depositati agli atti del Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- il materiale depositato in alveo non potrà essere ricollocato sulle sommità spondali o comunque nelle adiacenti aree, modificando l'altimetria dello stato di luoghi;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per la colmatura di depressioni in alveo o in sponda ove necessario in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo interessato dall'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e del relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in autorizzazione;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e valle del tratto oggetto d'intervento, delle quote del fondo alveo e del profilo spondale;
- al termine dei lavori, si dovranno adottare tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua cosi come previsto dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24) con nota prot. n° 8135 del 06/05/2020 (ns. prot. n° 22336 in pari data) ha comunicato che il rio Val Bonina non rientra nel campo d'applicazione delle norme sopraelencate;
- le sponde e le eventuali altre opere interessate dall'esecuzione dei lavori in autorizzazione, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
- il personale del Comune di Mombercelli (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normative vigenti e dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Mombercelli (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

La presente autorizzazione ha **validità di anni 2 (due)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Geom. Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli